



Il Presidente

...*omissis*...

Fascicolo ANAC n. 116/2022

Oggetto: Quesito in ordine alla compatibilità tra gli incarichi di RASA e RUP.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 91303 del 20 dicembre 2021 - si rappresenta quanto segue.

La S.V. ha chiesto un parere in merito alla compatibilità tra l'incarico di RASA e quello di RUP all'interno di una stessa Amministrazione.

Giova premettere che, in ottemperanza al disposto dell'art. 33 ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012, l'Autorità ha istituito nel 2013 il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni appaltanti, dei relativi Rappresenti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse.

La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti, è attribuita al RASA. La sua individuazione è intesa dall'Aggiornamento 2016 al PNA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In particolare, qualora per una procedura di gara ci sia stata durante l'anno una variazione del RUP, ovvero di quiescenza o cessazione dal servizio o di incarico presso altra unità della stessa Amministrazione o presso altra Amministrazione, il RASA procede alla disabilitazione del profilo e si attiva affinché un nuovo RUP esegua la presa in carico delle procedure.

Il RUP, invece, è il soggetto designato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 50/2016 per vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, provvedendo *"a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia"* (Linee guida A.N.AC. n. 3).

Ciò posto, il RASA non esegue un controllo sulla correttezza delle attività svolte dall'Amministrazione in qualità di stazione appaltante ma garantisce esclusivamente l'attualità dei dati oggetto di comunicazione nei confronti dell'Autorità, con particolare riguardo ai nominativi dei RUP associati ai singoli Centri di costo. Pertanto, non è dato rilevare in astratto alcun profilo di incompatibilità tra le cariche in esame.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 gennaio 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente